

STATUTO "CARAVAN CAMPER LIVORNO APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1

- 1) E' costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "CARAVAN CAMPER LIVORNO" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Livorno (LI), via del Limoncino N° 2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "CARAVAN CAMPER LIVORNO APS".
- 2) Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 3) L'associazione è corrente in Livorno Via del Limoncino n. 2.
- 4) L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 5) Il Circolo può aderire ad associazioni di promozione sociale, del tempo libero e culturali secondo le direttive ricevute dall'assemblea.



Articolo 2

1) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità.

2) Sono finalità dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- c) favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni similari;
- d) avanzare proposte agli enti pubblici per una adeguata programmazione culturale sul territorio;
- e) organizzare iniziative, servizi, attività culturali e sportive, turistiche e ricreative in genere, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli associati;
- f) educare gli associati ad un comportamento morale e civile, atto a meglio qualificare la vita in "plein air", a salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto della natura e della comunità;
- g) lottare affinché siano sempre garantite le libertà di movimento e di sosta dei veicoli ricreazionali, al pari degli altri veicoli;
- h) mantenere e migliorare le strutture esistenti quali: sede sociale, piazzale camper, parco, officina, biblioteca e simili, per consentire la vita associativa e la manutenzione dei mezzi di proprietà degli associati;



- i) impegnarsi per la promozione del turismo itinerante, informando la P.A. sulle necessità di creare spazi adeguati ad accogliere tale forma di turismo, creando laddove non esistono, aree dotate di scarico acque reflue e di servizio pubblico;
- j) nell'ambito dei programmi di gite sociali organizzati dall'ASSOCIAZIONE, oltre ad incentivare una migliore conoscenza del patrimonio storico-culturale del nostro Paese, dovrà essere dato adeguato spazio a scambi culturali con tutti i Paesi e Popoli visitati;
- k) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- l) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale sia internazionale;
- m) la promozione di un approccio di genere nell'associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- n) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;
- o) la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello di Unione Europea e a livello internazionale;
- p) la promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- q) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;

- r) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche;
- s) Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Articolo 3

- 1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di cui all'art. 5 del CTS:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



2) In particolare l'Associazione si propone di svolgere le Attività Generali organizzando e promuovendo nello specifico:

- a) promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;
- c) attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- d) attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- e) attività di educazione alla cittadinanza;
- f) promozione e sviluppo delle reti di comunità;
- g) organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- h) attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- i) attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- j) promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- k) promozione e valorizzazione dello stile di vita "plein air";
- l) promozione e organizzazione di viaggi e soggiorni turistici , nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive per il turismo itinerante per raggiungere le finalità di cui all'art.2 comma h e comma p;

m) Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

3) In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono ulteriori scopi dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri associati, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle



relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

- 4) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo., nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

- 1) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è associato/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2) Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs 117/2017. Sono esclusi rimborsi spesa forfettari.
- 3) L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 4) L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità statutarie, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche



ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

- 5) In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Associati

Articolo 5

- 1) Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare associato/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, salvo quanto previsto al comma 2), indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
- 2) Previo consenso degli esercenti la potestà genitoriale ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni, i minori di anni diciotto possono comunque assumere il titolo di associato. Il relativo diritto di voto in assemblea è espresso attraverso gli stessi esercenti la potestà genitoriale.
- 3) Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
- 4) Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.
- 5) Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 6) Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione

di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta e sia stato effettuato il pagamento della quota sociale al nuovo associato sarà consegnata la tessera sociale, e le chiavi di accesso alla sede sociale. I dati personali saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) a discutere ed approvare i rendiconti;
- d) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti ad eccezione di quanto previsto al comma 6 dell'art.22 del presente Statuto.



- e) Hanno diritto di voto in assemblea gli associati ~~maggioranti~~ che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 8

- 1) Il socio è tenuto a:
- a) rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
 - b) versare alle scadenze stabilite dagli organi dirigenti le quote sociali decise dall'assemblea degli associati su proposta degli organi dirigenti
 - c) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.
- 2) La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 9

La qualifica di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) scioglimento del Circolo;
- c) mancato pagamento della quota sociale e/o eventuali quote straordinarie;
- d) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- e) espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) denigrazione dell'associazione e/o dei suoi organi sociali ovvero dei suoi associati;
- c) l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo/Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- g) l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a associato/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto all/la associato/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima assemblea degli associati utile, che deciderà in via definitiva .



Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eccedenze degli esercizi annuali
- c) erogazioni liberali vincolate, donazioni e lasciti diversi;
- d) fondo di riserva;
- e) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- a) quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle associati/e;
- b) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- c) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) erogazioni liberali;
- f) raccolte fondi;
- g) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.



Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'associazione

Articolo 16

- 1) Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo.
- 2) È organismo di garanzia e controllo:
 - a) il Collegio dei Sindaci revisori.
- 3) Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
- 4) Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di



telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Partecipano all'Assemblea generale degli associati tutti/e di coloro che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e pubblicato nel sito Internet dell'ASSOCIAZIONE, almeno dieci giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

Articolo 18

L'assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro VENTI giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque



sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20. Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro dei verbali

È previsto il principio del voto singolo ed ogni associato può rappresentare, con delega scritta, altri associati impossibilitati a partecipare nelle assemblee e nelle votazioni, con un massimo di tre deleghe.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile il voto favorevole di almeno il 50% + 1 degli associati con diritto di voto.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un associato eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto.



Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni [di approvazione del bilancio e in quelle] che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale degli associati, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre associati/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- 
- j) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri eletti fra gli associati.

Il numero dei membri è sempre dispari.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dovrà avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza del mandato, che viene fissata al 31 dicembre del quarto anno.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art.4 nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.



Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- b) il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- c) il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- d) Il Tesoriere: cura la tenuta della contabilità dell'Associazione, i pagamenti e le riscossioni. Con firma congiunta a quella del Presidente, o altro consigliere appositamente delegato, firmerà gli assegni tratti sul conto corrente bancario intestato all'Associazione. Cura la chiusura della contabilità dell'esercizio sociale entro il trentuno dicembre.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) convocare l'Assemblea degli associati;



- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- e) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- f) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- g) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- h) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- i) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- j) deliberare circa l'ammissione degli associati, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- k) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;



- l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- m) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- n) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- o) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- p) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

E' facoltà del/la consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportate all'interno della successiva riunione del consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/ la associato/a risultato primo escluso/a all'elezioni del direttivo, diversamente la prima assemblea degli associati utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio mancanti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla normale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da 3 membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli associati.



Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri e si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.



Articolo 30

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione:

- a) potrà incaricare della revisione legale dei conti il collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da un'assemblea dove sono presenti e favorevoli almeno i quattro quinti degli associati aventi diritto di voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o da eventuali regolamenti dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d.lgs. 117/2017 e ss.mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è composto da 23 pagine e 32 Articoli ed è stato approvato dall'Assemblea degli associati del 28-04-2022.

Il Presidente dell'Associazione


Andrea Geromin



Il Segretario dell'Associazione

Andrea Boninti





3 1497 11/05/2022

0,00 **TZP22L001497000RI**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZP



